



**ISTITUZIONE MUSICALE
COMUNALE**
Caramanico Terme

REGOLAMENTO

APPROVATO CON

Delibera di Consiglio Comunale n.

del 18 Dicembre 2017

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Natura e ruolo dell'Istituzione

Art. 3 - Finalità dell'Istituzione

Art. 4 - Attività didattiche

Art. 5 - Diritto allo studio e attività sociali

Art. 6 - Durata

TITOLO II - ORGANI

Art. 7 - Organi: definizione e funzioni

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione

Art. 9 - Presidente

Art. 10 - Poteri sostitutivi

Art. 11 - Direttore artistico

Art. 12 - Comitato organizzatore

Art. 13 - La Consulta degli Studenti

TITOLO III - STRUTTURE AMMINISTRATIVE

Art. 14 - Organizzazione degli uffici.

Art. 15 - Responsabile Amministrativo

TITOLO IV - REGOLAMENTAZIONI INTERNE

Art. 16 - Regolamentazione generale dell'Istituzione

Art. 17 - Regolamentazione didattica

Art. 18 - Regolamentazione della Consulta degli Studenti

Art. 19 - Entrata in vigore dei regolamenti interni

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 20 - Mezzi finanziari

Art. 21 - Dotazione o affidamento di beni patrimoniali

Art. 22 - Bilancio preventivo annuale

Art. 23 - Conto Consuntivo

Art. 24 - Servizio di Tesoreria

Art. 25 - Criteri di Gestione

Art. 26 - Atti fondamentali da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale

Art. 27 - Modalità di controllo degli atti

TITOLO VI - NORME COMUNI E FINALI

Art. 28 - Pubblicità dei verbali e delle deliberazioni

Art. 29 - Risultati conseguiti nell'ambito dell'Istituzione

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30 - Altre Disposizioni

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE

Art. 1 – Oggetto

1. L'Istituzione Musicale Comunale di Caramanico Terme assume la veste giuridica di Istituzione di cui all'articolo n. 114 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.
2. Il presente regolamento ne disciplina l'ordinamento e il funzionamento, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto del Comune di Caramanico Terme, in particolare agli artt. 2 e 50.

Art. 2 – Natura e ruolo dell'Istituzione

1. L'Istituzione Comunale Musicale con sede in Caramanico Terme, ente per sua natura intrinseca espressione della cittadinanza caramanichese e delle sue istituzioni, è sede primaria di formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore musicale e svolge attività che favoriscono l'aggregazione sociale, il recupero di formazioni musicali tradizionali e non, nonché la sperimentazione e l'innovazione in ambito musicale.
2. A norma dell'art. 114 del D.Lgs 267/2000 e nei limiti fissati dalla legge, gode di autonomia gestionale, scientifica e didattica, nel rispetto delle linee strategiche e degli indirizzi fondamentali determinati dal Comune di Caramanico Terme.

Art. 3 - Finalità dell'Istituzione

1. Nel perseguimento dell'eccellenza nei diversi campi di studio e formativi, l'Istituzione garantisce la libera attività di docenza e di ricerca, che promuove fornendo i necessari strumenti materiali e attivando gli opportuni incentivi; in particolare:
 - a. Concorre allo sviluppo culturale, artistico e scientifico della comunità caramanichese;
 - b. Persegue la qualità più elevata della formazione musicale e lo sviluppo delle discipline musicali in formazioni ed iniziative tematiche di vario genere, con particolare attenzione al coinvolgimento dei cittadini caramanichesi ed al recupero o al consolidamento di espressioni musicali della tradizione locale;
 - c. Promuove lo sviluppo di iniziative di carattere artistico e musicale con finalità sociali e turistiche.
2. Nel rispetto della libertà di ricerca dei Docenti l'Istituzione stabilisce i criteri generali per assicurare un utilizzo efficace dei fondi che essa destina alle attività didattiche, formative, di ricerca e di produzione o esibizione correlata, funzionale alla didattica e alla ricerca.
3. Favorisce i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con le realtà culturali e le forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e promozione dell'azione formativa e della cultura musicale.

Art. 4 - Attività didattiche

1. L'ordinamento degli studi è disciplinato, nella propria autonomia, dalla regolamentazione didattica dell'Istituzione nel rispetto della legge, dei regolamenti attuativi e del presente regolamento comunale.
2. La regolamentazione didattica si conforma agli ordinamenti didattici nazionali ed europei, alle esigenze specifiche della realtà del territorio e all'evoluzione del proprio patrimonio culturale e artistico.
3. L'Istituzione promuove attività di produzione ed esibizione quale momento di formazione e di verifica pubblica dell'efficacia dell'attività didattica e di collaudo/sperimentazione delle abilità conseguite dagli studenti.

Art. 5 - Diritto allo studio e attività sociali

1. L'Istituzione promuove l'accesso ai più alti gradi dello studio ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo a una effettiva uguaglianza di opportunità.
2. Cura l'orientamento nella scelta degli indirizzi degli studi e organizza le attività di tutorato per assecondare le attitudini degli studenti e il miglior inserimento nel mondo del lavoro e della ricerca.
3. Promuove attività culturali e formative, anche quelle autogestite dagli studenti, purché conformi agli obiettivi istituzionali e al presente regolamento.
4. Cura l'aggiornamento del proprio personale docente, tecnico e amministrativo. Promuove l'organizzazione di attività culturali, aggregative e ricreative autogestite dal personale.
5. Promuove la residenzialità di docenti e studenti, in armonia con la peculiarità del contesto urbano.
6. L'Amministrazione Comunale potrà istituire annualmente delle borse di studio per gli allievi più meritevoli, consistenti nella frequenza gratuita per l'anno scolastico successivo, nel numero massimo di 5 (cinque) o in ogni altra forma di agevolazione o incentivo dell'approfondimento della musica.
7. All'assegnazione provvederà, su segnalazione scritta e motivata del docente, il Direttore Artistico.

Art. 6 - Durata

1. La costituzione dell'Istituzione decorre dalla data della Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del presente Regolamento.
2. L'Istituzione ha durata illimitata.

TITOLO II ORGANI

Art. 7 – Organi: definizione e funzioni

1. Sono organi dell' Istituzione:
 - a) il Presidente
 - b) il Direttore artistico
 - c) il Consiglio di Amministrazionecoadiuvati dai seguenti organismi interni:
 - d) il Comitato organizzatore
 - e) la Consulta degli Studenti
2. Gli organi di cui al comma 1, lett. a), b) e c) sono nominati dal Sindaco e restano in carica per tutto il mandato dello stesso. Gli altri organismi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.
3. I criteri di nomina del Presidente, del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Artistico sono quelli stabiliti dall'art. 109 del D.Lgs 267/2000.
4. Le attività degli organi vengono svolte a titolo gratuito. Tuttavia, in caso di intensificazione comprovata delle attività, ovvero in caso di necessità organizzative particolari, la Giunta Comunale può stabilire, sentito il Consiglio di Amministrazione, con propria delibera i compensi o i rimborsi spettanti al Direttore Artistico o al Presidente.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, nominato dal Sindaco, è composto da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente,

2. Al Consiglio di Amministrazione partecipano, con funzioni consultive, il Direttore e un rappresentante della Consulta degli studenti, designato dall'organismo stesso.
3. Il Consiglio di Amministrazione, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione. In particolare:
 - a. delibera la regolamentazione interna di funzionamento dell'Istituzione;
 - b. delibera, nel rispetto della vigente normativa in materia, le tasse e le eventuali tariffe a carico degli utenti per la fruizione dei beni e servizi;
 - c. approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
 - d. approva i compensi, i contratti e le convenzioni eventualmente da stipularsi da parte del Direttore
 - e. propone, nei limiti della disponibilità di bilancio, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
 - f. vigila sulla conservazione e valorizzazione dei beni dell'Istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca.
4. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

Art. 9 - Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Sindaco ed è il rappresentante legale dell'Istituzione.
2. Il Presidente, in particolare, esercita le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno,
 - b) stabilisce, sentito il Direttore, gli argomenti da trattare nelle sedute del Consiglio di Amministrazione,
 - c) sovrintende alle attività, vigila sul buon andamento e funzionamento dell'Istituzione nonché sulle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
 - d) promuove le iniziative valide ad assicurare una integrazione dell'attività dell'Istituzione con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale,
 - e) adotta, in caso di necessità e di comprovata urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, quando vi sia l'impossibilità di riunirlo in tempo utile. Tali atti devono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla loro adozione.
3. Il Presidente nomina, tra i membri del Consiglio stesso, un Vice-Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 10 – Poteri sostitutivi

1. Ove il Consiglio di Amministrazione non ottemperi ad una o più delle sue competenze, il Sindaco, con comunicazione scritta, sollecita il Presidente a voler provvedere entro un termine massimo di 10 giorni. Scaduto inutilmente tale termine, il Sindaco assume i poteri sostitutivi e, su proposta del Direttore, provvede alla predisposizione degli atti sostitutivi ed alla loro approvazione.

Art. 11 – Direttore artistico

1. Il Direttore artistico è nominato dal Sindaco a seguito della designazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, tra i docenti, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità.
2. Il Direttore
 - a) è responsabile dell'andamento didattico, scientifico e artistico dell'Istituzione
 - b) ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione
 - c) formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione
 - d) dà esecuzione alle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione

- e) presiede le commissioni di gara per le aste e le licitazioni private inerenti l'aspetto artistico, didattico e scientifico
- f) provvede a stipulare i contratti e le convenzioni
- g) presiede le commissioni di concorso
- h) convoca e presiede riunioni del personale docente
- i) esercita l'attività di direzione e controllo del personale docente dell'Istituzione formulando, qualora si verificano problemi di carattere disciplinare, proposte per i conseguenti provvedimenti da adottare
- j) è titolare dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti
- k) adotta, nelle materie di propria competenza, i provvedimenti diretti a migliorare la funzionalità e l'efficienza delle attività affidate all'Istituzione,
- l) adotta, ai sensi e nelle forme previste dallo statuto e dai regolamenti comunali, i provvedimenti dell'Istituzione ad efficacia esterna che il presente regolamento non attribuisca al Consiglio di Amministrazione o al suo Presidente

Art. 12 - Comitato organizzatore

1. Il Comitato Organizzatore è composto da non più di sei membri; è designato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di adesioni volontarie di simpatizzanti o attivisti che intendano sostenere operativamente le attività di formazione, produzione o esibizione dell'Istituzione.

Art. 13 - La Consulta degli Studenti

1. La Consulta degli Studenti è composta da tre studenti eletti da tutti gli iscritti maggiorenni.
2. La consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della consulta.

TITOLO III - STRUTTURE AMMINISTRATIVE

Art. 14 - Organizzazione degli uffici.

1. L'Amministrazione è la struttura di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali nel suo complesso.
2. Alle strutture di cui al comma 1. è preposto un Responsabile Amministrativo preposto alla gestione amministrativa, organizzativa finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituzione.
3. L'incarico di Responsabile Amministrativo è attribuito, con decreto del Sindaco, ad un dipendente comunale, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando.

Art. 15 - Responsabile Amministrativo

1. Il Responsabile Amministrativo è un dipendente comunale incaricato della gestione amministrativa dell'Istituzione. In particolare:
 - a) cura, per il Consiglio di Amministrazione, lo schema del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo e propone le eventuali variazioni di bilancio;
 - b) assume, nei limiti necessari alla gestione, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, la firma di ordinativi di pagamento e delle reversali di incasso;

- c) provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento dell'Istituzione, nei casi e entro i limiti stabiliti con delibera del Consiglio di Amministrazione, attraverso la dotazione di un fondo economale, sottoponendo poi allo stesso Consiglio il relativo rendiconto.

TITOLO IV – REGOLAMENTAZIONI INTERNE

Art. 16 – Regolamentazione generale dell'Istituzione

1. Il regolamento interno generale detta le disposizioni di attuazione del presente Regolamento dell'Istituzione e disciplina l'organizzazione della stessa nel rispetto delle materie riservate ai regolamenti comunali e a quelli di carattere didattico di cui all'articolo 17 del presente regolamento. E' deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore artistico.

Art. 17 – Regolamentazione didattica

Il Regolamento didattico dell'Istituzione:

- a) disciplina l'ordinamento degli studi e di tutte le attività formative;
- b) fissa i criteri generali per l'organizzazione e il funzionamento delle attività didattiche e di produzione/esibizione;
- c) è deliberato dal Consiglio di Amministrazione su proposta e previa espressione di parere da parte del Direttore artistico, sentita la Consulta degli Studenti.

I regolamenti didattici disciplinano le modalità con cui le istituzioni rilasciano, eventuali titoli di studio ai sensi della vigente normativa di settore.

Art. 18 – Regolamentazione della Consulta degli Studenti

1. I criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento della Consulta degli Studenti sono fissati in apposito regolamento.
2. Il regolamento è deliberato dal Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli Studenti.

Art. 19 - Entrata in vigore dei regolamenti interni

1. Espletato l'iter previsto, tutti i regolamenti interni entrano in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune.

TITOLO V – FINANZA E CONTABILITA'

Art. 20 – Mezzi finanziari

1. L'Istituzione Comunale dispone di un'autonoma contabilità a cui vengono imputate le entrate e le spese.
2. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente i fondi da assegnare all'Istituzione per contribuire, in base alle disponibilità di bilancio, alla realizzazione degli obiettivi che le sono propri.
3. La gestione dell'Istituzione deve ispirarsi ai criteri della massima efficienza e della migliore efficacia; ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguirsi attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
4. Per il finanziamento delle spese relative alla gestione l'Istituzione provvede con:
 - i fondi assegnati annualmente dal Comune,
 - le entrate derivanti da tasse scolastiche ed eventuali tariffe applicate per l'erogazione dei servizi a pagamento;

- i contributi e le elargizioni provenienti da altri Enti Pubblici o da privati, anche in occasioni di eventi organizzati o esibizioni delle diverse formazioni dell'Istituzione;
- qualsiasi altra entrata approvata dal Consiglio di Amministrazione purché compatibile con le finalità dell'Istituzione stessa.

Art. 21 – Dotazione o affidamento di beni patrimoniali

1. L'Istituzione cura la manutenzione ordinaria dei beni in dotazione o in affidamento e in uso con spese a proprio carico, resta invece a carico dell'Ente proprietario la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili.

Art. 22 – Bilancio preventivo annuale

1. L'esercizio coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Responsabile Amministrativo entro il 30 novembre dell'anno precedente. Entro il 10 dicembre il Consiglio di Amministrazione lo presenta al Consiglio Comunale.
- Al bilancio preventivo annuale deve essere allegata la relazione del Consiglio di Amministrazione, contenente gli elementi essenziali delle attività che si intendono attuare,

Art. 23 – Conto Consuntivo

1. Entro il 31 marzo il Responsabile Amministrativo presenta al Consiglio di Amministrazione il Conto Consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre dell'anno precedente. Entro il 31 maggio il Consiglio di Amministrazione lo presenta al Consiglio Comunale.
2. Al Conto Consuntivo dovrà essere allegata la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta.
3. Qualora il Conto Consuntivo presenti un disavanzo di gestione, il Consiglio di Amministrazione deve analizzare in apposito documento le cause che lo hanno determinato ed indicare i provvedimenti adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione.
4. Solo nel caso in cui non sia possibile adottare provvedimenti per ricondurre in equilibrio la gestione, l'Amministrazione Comunale disporrà l'assegnazione all'Istituzione di un contributo occorrente al ripiano.

Art. 24 – Servizio di Tesoreria

1. Il Servizio di Tesoreria è affidato al Tesoriere del Comune di Caramanico Terme. L'Istituzione si dota di un conto corrente dedicato per la gestione dei fondi in autonomia dall'ente comunale, fermi restando gli obblighi di cui agli artt. 25 e 26.

Art. 25 – Criteri di Gestione

1. La gestione del bilancio e del patrimonio, per quanto non espressamente previsto, è disciplinata dal regolamento di contabilità del Comune di Caramanico Terme.

Art. 26 – Atti fondamentali da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale

1. L'Istituzione ha l'obbligo di trasmettere al Consiglio Comunale, per l'approvazione, i seguenti atti:
 - bilancio preventivo e conto consuntivo,
 - deliberazioni che impegnino il bilancio per più esercizi finanziari, salvo che non si tratti di servizi a carattere continuativo attinenti alla ordinaria gestione,
 - eventuali definizioni della pianta organica e della struttura organizzativa e relative variazioni.

Art. 27 – Modalità di controllo degli atti

1. L'Istituzione trasmette all'Amministrazione Comunale gli atti di cui all'articolo 26 del presente Regolamento entro 15 giorni dalla loro adozione.
2. Su tali atti il Consiglio Comunale e/o la Giunta Comunale possono richiedere chiarimenti o formulare osservazioni con provvedimento motivato, che dovrà essere trasmesso all'Istituzione entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle deliberazioni stesse.
3. Forniti i chiarimenti richiesti, entro 15 giorni anche sotto forma di nuova deliberazione, il Consiglio Comunale e/o la Giunta Comunale hanno 10 giorni di tempo dal loro ricevimento per assumere le definitive determinazioni.
4. Qualora si ritenga di non dover richiedere chiarimenti o formulare osservazioni, l'approvazione deve aver luogo entro 30 giorni dal ricevimento delle deliberazioni.

TITOLO VI – NORME COMUNI E FINALI

Art. 28 – Pubblicità dei verbali e delle deliberazioni

1. Gli atti a contenuto generale, compresi gli allegati, devono essere messi in libera visione in bacheche, anche elettroniche, a disposizione dei professori, del personale non docente e degli studenti.
2. I provvedimenti che coinvolgono gli interessi di soggetti determinati possono essere resi pubblici dopo che l'organo deliberante ha acquisito il consenso degli interessati.

Art. 29 - Risultati conseguiti nell'ambito dell'Istituzione

1. La possibilità di conseguire diritti connessi al "diritto d'autore" per le produzioni realizzate a seguito di attività finalizzate alla formazione, o alla ricerca, svolte utilizzando strutture e mezzi finanziari forniti dall'Istituzione è regolata in via generale dalle norme di legge.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30 – Altre Disposizioni

1. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme vigenti che disciplinano le attività degli Enti Locali, nonché alle norme statutarie e regolamentari del Comune di Caramanico Terme in quanto applicabili, e a quelle relative alle istituzioni di formazione artistica e musicale.